



STABILIMENTO DI TARANTO

ALLEGATO A.22

Certificati

prevenzione incendi

Febbraio 2007





Certificati Prevenzione Incendi

Per lo stabilimento sono stati rilasciati di certificati di prevenzione incendi specifici per le quattro aree in cui è stato suddiviso:

- Area Ghisa
- Area Acciaieria
- Area Laminazione
- Area Servizi

Alla loro naturale scadenza, non è stato rilasciato il relativo rinnovo che è stato subordinato al parere che sarà formulato dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 21 ex D. Lgs. 334/99 sul rapporto di sicurezza (come comunicato dal Comando Provinciale Vigili, del Fuoco di Taranto – vedere lettera prot. 16188 del 31.08.2005 allegata) presentato in ultimo in revisione con nota ILVA prot. DIR/93/06 del 29.09.2006 (allegata). L'istruttoria relativa è in corso.



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Taranto, 31 AGO. 2005

Prot.n. 16188

Allegati n. 2

→ All' ILVA SPA
c.a. Ing. Luigi Caporosso
Direttore dello stabilimento

TARANTO

p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica
AREA RISCHI INDUSTRIALI

ROMA

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
per la Puglia

BARI

OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA.
Procedure di prevenzione incendi

Lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, com'è noto, è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 8 del D.Lgs 334/99. L'assoggettabilità dello stabilimento a tale disposizione normativa comporta ai fini della prevenzione incendi l'applicazione di procedure diverse da quelle ordinarie.

Per tali stabilimenti, infatti, non è possibile applicare quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, ("D.P.R. 37/98 Art. 1 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni ed inte-

grazioni. ”), ma occorre far riferimento a ciò disposto dal decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2001.

Alla luce del quadro normativo vigente e considerate le caratteristiche dello stabilimento, relativamente alla sua estensione, alla diversità delle attività svolte, alle distanze che intercorrono tra diversi reparti, alle sostanze presenti e alla loro modalità di produzione, stoccaggio e utilizzo, questo Comando ha formulato un quesito al competente ufficio della Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, allo scopo di conoscere se fosse possibile "segmentare" l'attività e, quindi, procedere al rilascio di distinti Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) (allegato 1).

Il Ministero in risposta al quesito formulato (allegato 2) ha sostanzialmente ribadito che la procedura di prevenzione incendi da utilizzare per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D.Lgs 334/99, anche quando sono particolarmente complessi ed articolati come quello in argomento, è solo quella prevista dal richiamato D.M. 19.03.01. Tutto ciò significa che;

1. il C.P.I. deve essere unico, giusto quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 ("..... Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso....."), indipendentemente dal numero di attività presenti;
2. il C.P.I. per le attività in argomento viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 334/99, giusto quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 19.03.01; la validità del C.P.I. è quinquennale (art. 4 comma 2 del D.M. 19.03.01) e non triennale come stabilisce il D.M. 16.02.82;
3. il rinnovo del C.P.I. è effettuato in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 19.03.01;
4. la procedura da applicare nel caso si debbano effettuare modifiche ad impianti è distinta in:
 - 4.1 modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero non rientranti tra quelle descritte nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente 09.08.2000;
in tal caso il titolare dell'attività deve, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del D.M. 19.03.01, produrre una dichiarazione di non aggravio secondo le modalità e procedure stabilite dall'art. 2 del D.M. 09.08.2000;
 - 4.2 modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero rientranti tra quelle descritte nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente 09.08.2000;
in tal caso il titolare dell'attività, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del D.M. 19.03.01, dagli art. 9 e 10 del D.Lgs 334/99, deve produrre un rapporto preliminare di sicurezza, opportunamente integrato ai fini della prevenzione incendi, finalizzato all'acquisizione del nulla osta di fattibilità (N.O.F.).

Alla luce di quanto precedentemente riportato, al fine di:

1. unificare i vari procedimenti di prevenzione incendi relativi a distinte attività presenti nello stabilimento in argomento;

- II. rilasciare, a conclusione del procedimento previsto dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs 334/99 e con le modalità stabilite dagli art. 3 e 9 del D.M. 19.03.01, per tutto lo stabilimento un unico certificato di prevenzione incendi;

è opportuno procedere, da parte del gestore dello stabilimento, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2 del D.M. 19.03.01, ad una integrazione documentale così come di seguito specificata:

- a) planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, suddivisa con un reticolato di ampiezza adeguata, da cui sia possibile evincere:
- a.1 viabilità esterna, viabilità interna e accessi principali allo stabilimento;
 - a.2 destinazione d'uso degli edifici che costituiscono il complesso siderurgico;
 - a.3 depositi di materiali combustibili, infiammabili, tossici o, comunque, di tutti quei materiali che contribuiscono ad accrescere il livello di rischio dello stabilimento nel suo complesso, suddividendoli in funzione dello stato fisico e del grado di pericolosità;
- b) elencazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 o presenti nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59;
- c) planimetrie "tematiche" su cui riportare l'ubicazione delle attività indicate alla precedente lettera b), raggruppando sulla stessa planimetria attività omogenee (depositi liquidi infiammabili, reti distribuzione gas, deposito gas combustibili, deposito gas comburenti, ecc);
- d) planimetria in scala di maggior dettaglio di ogni settore individuato dal reticolo di cui alla precedente lettera a), riportanti le attività di cui alla precedente lettera b) con indicazione delle misure di prevenzione incendi adottate;
- e) planimetria generale dello stabilimento riportante:
- e.1 rete idrica antincendio e relativa stazione di pompaggio;
 - e.2 presidi antincendio mobili;
 - e.3 dispositivi di rivelazione incendi, gas o vapori presenti;
 - e.4 punti di stazionamento di uomini e mezzi addetti all'intervento in caso di incendio;
 - e.5 rete elettrica di stabilimento, cabine di trasformazione (con particolare riferimento ai trasformatori utilizzando oli dielettrici contenenti PCB, gruppi di continuità e gruppi elettrogeni, tipi di protezione adottati.

Per quanto indicato alla precedente lettera e), le planimetrie devono essere accompagnate da relazioni tecniche.

Si precisa e si sottolinea, peraltro, che il C.P.I. è comunque subordinato al puntuale esperimento di quanto previsto in termini di definizione e produzione del rapporto di sicurezza nonché è subordinato al parere che sul predetto rapporto sarà formulato dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 21 del D.Lgs 334/99.

II COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Maurizio LUCIA)

PG/



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale VV.F.
Taranto

via Scoglio del Tonno 25
TEL. 09977662111 - FAX. 0997766280

Taranto, li 11 MAR. 2005 PROT. N. 5014

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Area Rischio Industriale

del

ROMA

Alla Direzione Interregionale VV.F.
per la Puglia e Basilicata

BARI

Oggetto: Attività a rischio d'incidente rilevante, ex art. 8 D.Lgs. 334/99
Procedure di prevenzione incendi

Le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza, ex art. 8 del decreto legislativo 334/99, sono disciplinate dal D.M. 19.03.01.

Tale disposizione stabilisce che:

"Art. 3 - 1. Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal comitato tecnico ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità e il parere sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni e integrazioni.

....."

"Art. 4 -

..... 2. Il certificato di prevenzione incendi, che per attività in argomento ha validità quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo con le modalità amministrative indicate nel successivo art. 9.

....."

"Art. 9 - 1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal gestore, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, per i servizi di prevenzione incendi per le attività oggetto del presente decreto sono determinate in base alle tariffe orarie stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 21 settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi indicata nell'allegato VI al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998."

Diverse circolari esplicative hanno chiarito:

1. il C.P.I. va rinnovato ogni cinque anni anche nel caso di modifiche che non comportano aggravio del preesistente livello di rischio, così come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000 (Lett. Circ. Prot. NS 5074/4192 sott. 1 del 18 luglio 2001);
2. nel caso di modifiche non comportanti aggravio del livello di rischio il gestore/titolare è tenuto alla presentazione della sola documentazione prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, senza alcun versamento, atteso che non è previsto il rilascio del nulla - osta di fattibilità né il rinnovo del C.P.I. (Lett. Circ. Prot. NS 5074/4192 sott. 1 del 18 luglio 2001) ;
3. la durata dei servizi di prevenzione incendi è determinata con riferimento all'ultimo punto dell'Allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, sommando la durata prevista per le singole attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'allegato al D.M. 16.02.82 (Lett. Circ. Prot. NS 5074/4192 sott. 1 del 18 luglio 2001).

Appare superfluo evidenziare che *"..... Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale (D.M. 16.02.82)."*

Nonostante i chiarimenti forniti, permangono alcune perplessità nell'applicare tale procedura, che è di carattere generale, ai singoli casi.

Nel caso specifico si chiede come sia possibile armonizzare le procedure di prevenzione incendi del D.M. 19 marzo 2001 con quelle del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, se si pensi ad uno stabilimento caratterizzato da:

- dimensioni considerevoli
- impianti numerosi e complessi
- grandi quantitativi di sostanze detenute e/o manipolate, soggetti all'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs 334/99
- con attività, ricadenti tra quelle descritte nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, che possono anche non avere alcun collegamento funzionale con gli impianti a rischio di incidente rilevante.

Ci si vuole riferire specificatamente ad uno stabilimento siderurgico (ILVA SPA di Taranto) di cui si riporta una sintetica descrizione.

ILVA: Superficie di 15 km², di cui 3,3 destinati a verde. Al suo interno vi sono 50 km di strade, 200 km di ferrovia, 190 km di nastri trasportatori e 22 km di gasdotti principali, utilizzati per la distribuzione di gas AFO, COKE, OG e Metano. I dipendenti diretti al 05.02.02 sono 11.540. La capacità produttiva è 11.500.000 t/anno di acciaio.

All'interno dello stabilimento si effettuano tutte quelle lavorazioni tipiche di uno stabilimento siderurgico. In particolare si distinguono:

- ✓ stoccaggio materie prime (principalmente carbon fossile e minerali ferriferi);
- ✓ produzione carbon coke;
- ✓ agglomerazione materie prime;
- ✓ produzione ghisa in altoforno;
- ✓ affinazione ghisa in acciaieria e produzione bramme in colata continua;
- ✓ laminazione a caldo e a freddo;
- ✓ zincatura a caldo e a freddo;
- ✓ produzione tubi.

Al processo produttivo principale si associano le seguenti produzioni/funzioni accessorie, comunque necessarie per lo svolgimento del citato processo produttivo:

- ✓ impianti marittimi;
- ✓ estrazione calcare;
- ✓ produzione gas tecnici;
- ✓ distribuzione energia;
- ✓ logistica operativa (movimento stradale e ferroviario interno).

All'interno dello stabilimento sono presenti, come sottoprodotti di lavorazione, come sostanze prodotte e utilizzate nel ciclo produttivo o come materie prime, le seguenti sostanze e/o preparati (fonte Rapporto di sicurezza):

a)	GAS AFO	125.000 Nm ³
b)	GAS COKE	120.000 Nm ³
c)	GAS OG	145.000 Nm ³
d)	GAS NATURALE	27.000 Nm ³
e)	Ossigeno	2.750 t
f)	O.C.D.	80.000 t
g)	fluido dielettrico contenente PCB	1.698 t
h)	magnesio	60 t

Per quanto attiene le sostanze che hanno rilevanza al fine dell'assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs 334/99, sono detenute:

con riferimento all'Allegato I, parte 1

OSSIGENO (liquido) 2750,00 t (superiore alla soglia limite)
GAS NATURALE 18,00 t

con riferimento all'Allegato I, parte 2

ossidizzanti (frase di rischio R23)

GAS AFO 34,37 t
GAS COKE 7,50 t
GAS OG 120,53 t

per un quantitativo totale di 162,40 t (inferiore alla soglia limite per la categoria 2.)

estremamente infiammabili (frase di rischio R12)

GAS AFO 31,60 t
GAS COKE 38,76 t
GAS OG 110,50 t

per un quantitativo totale di 180,86 t (superiore alla soglia limite per la categoria 8.)

Per la quantità di sostanze detenuta, lo stabilimento rientra tra quelli per i quali occorre presentare il rapporto di sicurezza.

Tutto ciò premesso, stante le procedure semplificate di prevenzione incendi per le attività per le quali occorre procedere alla redazione del rapporto di sicurezza, si vuole sapere se:

- a) il gestore/titolare, nel caso in cui si effettuino modifiche (riguardanti qualunque attività dello stabilimento) che non comportino un aggravio del livello di rischio, debba solo presentare la dichiarazione prevista dall'art. 2 del D.M. 09.08.00;
- b) la procedura descritta alla lettera a) debba essere utilizzata anche nel caso in cui la modifica, pur non aggravando il livello di rischio, comporta l'introduzione di una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi compresa nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82;
- c) per uno stabilimento avente le dimensioni precedentemente descritte, abbia senso rilasciare un C.P.I. unico atteso che al suo interno è possibile trovare anche attività del tipo:
 - c.1 officine e reparti adibiti alla manutenzione con superficie coperta di 10 - 15 mila mq;
 - c.2 reparti per la zincatura a caldo e a freddo delle stesse dimensioni;
 - c.3 tubificio ed impianti connessi, dove si effettua il trattamento superficiale esterno dei tubi;
 - c.4 edifici adibiti ad uffici;
 - c.5 locali adibiti a spogliatoi che possono ospitare centinaia di persone contemporaneamente;
 - c.6 mense aziendali per 1500 persone circa;
 - c.7 locali tecnologici, direttamente e indirettamente pertinenti al ciclo lavorativo;
 - c.8 depositi di lubrificanti, oli diatermici, ed altre liquidi derivati da oli minerali.

Si chiarisce che molte delle attività che compongono lo stabilimento:

- sono poste a notevole distanza l'una dall'altra;
- non hanno alcun collegamento strutturale tra di loro;
- non hanno collegamenti strutturali con le parti di stabilimento ove si manipolano o detengono sostanze pericolose;
- hanno un quantitativo delle sostanze pericolose precedentemente indicato dato:
 - ✓ dal contenuto dei gasometri e delle tubazioni di trasferimento dai punti di produzione a quelli di utilizzo, per le sostanze classificate come tossiche e infiammabili (gas COKE, AFO e OG);
 - ✓ dal contenuto dei serbatoi collocati presso il punto di produzione (fabbrica ossigeno) per l'ossigeno liquido.


A parere di questo Comando, stante la complessità dello stabilimento in esame e le indubbe difficoltà nell'applicare sia la procedura ordinaria (certificato unico, rinnovo triennale) sia quella semplificata (D.M. 19.03.01), sarebbe opportuno procedere come segue:

- I. applicare le procedure semplificate, previste dal D.M. 19.03.01, per i reparti in cui sono presenti sostanze pericolose (fabbrica ossigeno, cokeria, rete distribuzione gas e gasometri);
- II. sottoporre a procedura ordinaria tutti i reparti che non utilizzano sostanze pericolose, od il cui utilizzo sia limitato e non possa essere fonte di incidenti sugli impianti descritti al precedente punto I;
- III. rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi non più all'intero stabilimento ma:
 - III.1 un certificato per le attività a rischio d'incidente rilevante, il cui rinnovo sia legato al riesame del Rapporto di Sicurezza; gli importi dei corrispettivi dovuti sono determinati secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del D.M. 16.03.01;

- III.2 un certificato per ogni reparto, avente validità triennale (D.M. 16.02.82); evidenziando che il numero dei C.P.I. da rilasciare sarebbe di molte decine e ognuno comprenderebbe più sub attività; gli importi dei corrispettivi dovuti sono determinati secondo le modalità ordinarie;
- IV. applicare gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 334/99 a tutto lo stabilimento.

Attesa l'importanza dell'argomento trattato, si resta in attesa di un sollecito riscontro.

**Il COMANDANTE PROVINCIALE Regg.
Dott. Ing. Francesco SALVATORE**





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
ARBA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS 891

Roma, 05/04/2005

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via Scoglio del Tonno, 25 - 74100 TARANTO

e, per conoscenza

Alla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
per la Puglia e la Basilicata
Via Japigia, 240 - 70100 BARI

OGGETTO: Attività a rischio di incidente rilevante, ex art. 8 del D.Lgs. 334/99.
Procedure di prevenzione incendi. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota prot. n. 5014 dell'11 marzo 2005, concernente una richiesta di chiarimenti in merito alle procedure di prevenzione incendi da applicare alle attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99, si rappresenta quanto segue.

Il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001 stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 per le attività soggette a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2001).

Il certificato di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi della sopra richiamata normativa a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 334/99 ed a seguito del sopralluogo effettuato dalla commissione di cui all'art. 4, comma 4, del citato D.M. 19 marzo 2001, ha validità quinquennale e riguarda, come più volte precisato, tutte le attività dello stabilimento (cfr., da ultimo, nota Prot. n. DCPST/A4/RS/1054 del 31 maggio 2004 e lettera circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/115 del 24 gennaio 2005).

Qualora, ai fini della prevenzione incendi, si rendano necessari controlli e verifiche presso una delle attività a rischio in argomento, indipendentemente dalla conclusione del sopra richiamato procedimento di valutazione, sarà cura del Comandante Provinciale segnalare tempestivamente tale necessità al competente Comitato Tecnico Regionale che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 577/82, provvederà a designare una apposita commissione per gli accertamenti sopralluogo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

IL CAPO SERVIZIO
Dott. Domenico TUFARELLI



STABILIMENTO DI TARANTO

Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Interregionale per la Puglia
e Basilicata
V.le Japigia, 240
70126 BARI

p.c. **Comando Provinciale dei Vigili del**
Fuoco
Via Scoglio del Tonno
74100 TARANTO

Taranto, 29/09/2006
Ns. Rif. DIR/93/06

**OGGETTO: Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche e integrazioni –
Rapporto di sicurezza.**

Diamo seguito alla Vs. nota prot. 634 del 29/01/2006, come integrata dalla Vs. nota prot. 3458 del
05/05/2006, allegando alla presente il nuovo Rapporto di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 8 del
citato D. Lgs. 334/99.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale necessità e porgiamo distinti saluti.

Per ricevuta il 4/10/2006

SOST. DIRETTORE AMM. VO - CONTABILE CAPO

Annamaria SELLINI

ILVA S.P.A. Stabilimento di Taranto

Il Gestore: Ing. Luigi Capogrosso

ILVA 0554021 S.5722 STAMPASUD S.p.A. - MOTOLA (PA)



ILVA S.P.A.

74100 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099/4811 - FAX 099/4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400521 - SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. - COD. FISC. PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11425690158
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



Prot. n.



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689 le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 815; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 20/10/1995 e vista l'istanza e le perizie giurate presentate dalla Ditta in data 29/10/1998

SI RILASCI A
ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12.1.1999 n. 37

Pratica n 27964

Att. n. 66 ed altre del D.M. 16/2/1982

a "ILVA S.p.A." (ognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **30 settembre 2002**

Azienda, industria o deposito (1) "Area Ghisa" - impianti parchi materie - impianti agglomerati e servizi - impianti cokeria e servizi - impianti altoforni e servizi - impianti sottoprodotti e catrame.

Taranto - SS. 7 Appia km. 648

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

- gas infiammabili di altoforno e cokeria in condotta, alimentata da n. 2 gasometri rispettivamente di 100.000 mc (gas AFO) e 75.000 mc. (gas Coke) ubicati e regolarmente collaudati per l'area servizi-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

- cokeria, - serbatoi combustibili - ascensori e montacarichi - parchi carbone- fossili e minerali - magazzino officine impianti ecc..

"come da elenco allegato al presente atto redatto dalla committenza, verificato in sede di sopralluogo e sottoscritto dal funzionario istruttore".

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio

"VEDI FOGLIO ALLEGATO AL CERTIFICATO RILASCIATO IN DATA 26/10/1995"

Mezzi di estinzione incendi:

- 1) Impianti fissi
- 2) Mezzi portatili


"Vedi documenti Ilva del 12/10/1995 e analisi di rischio allegati al citato certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data 26/10/1998"

"vedi documento Ilva "schede situazione estintori".

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 30/09/2002

Taranto, il 30/9/1999



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Giovanni MICUNCO)



Prof. _____



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 11/09/1991 e vista la istanza della Ditta del 30/ Att. N. 66 del D.M. 16/2/1982 1998 e la perizia giurata del 5/10/1998
Pratica N. 27963 SI RILASCIATA ai sensi art. 4 del D.P.R. 12/1/198 n

ILVA S.p.A.

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 30/09/2001

Azienda, industria o deposito (1): Impianto Siderurgico "Area Laminazione" escluse reti ed impianti gas

sit nel Comune di TARANTO frazione _____

Via Appia

Sostanza che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2): _____

"Vedi relazione Ilva 13/08/1991 N. SAE/SAT853"

Impianti o apparecchiature pericolosi (3): _____

"Vedi relazione Ilva del 13.08.1991 N. SAE/SAT/853"

Automezzi: n. _____ - Motomezzi: n. _____

Limitazioni e condizioni di esercizio: 1) Gli impianti antincendio fissi e mobili, nonché tutti gli altri impianti e depositi finalizzati alla sicurezza in genere siano costantemente mantenuti in perfetta efficienza. 2) Gli interventi di manutenzione e controllo funzionamento sugli impianti e dispositivi di cui in 1) siano registrati e tenuti disponibili per eventuali controlli.

1) Impianti fissi _____

2) Mezzi portatili "Vedi relazione Ilva del 13/08/1991 n. SAE/SAT/853"

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 30/09/2001


Taranto il 7/10/1998



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. G. GIOVANNI BASTARDI)

(1) - (2) - (3): vedi note a largo

FUNZ. ISTRUTTORE
Ing. Angelo LOMBARDI



Prot. n.

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visi i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689 (e leggi 27-12-1941, n. 1670, 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 986; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 915; il D.P.R. 22-12-1970, n. 4391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 20.09.1993 e vista l'istanza della Ditta e la perizia giurata presentata dall'interessato in data 26.01.2001

SI RILASCI

AI SENSI ART. 4 DEL D.P.R. 37/98

PRATICA N. 27965

Att. n. 68 del D.M. 16/2/1982

A ILVA S.p.a.

(Cognome e nome o ragione sociale)

in TARANTO in Via Appia Km. 648

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **14 Marzo 2004**

Azienda, industria o deposito: **Area Acciaieria - Impianti acciaieria LD/1 e servizi- impianti acciaieria LD/2 e servizi - esclusi gasometri OG1 e OG2 e parte integrante del presente C.P.I. l'elenco pratiche allegato di n. 2 pag.**

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

Deposito di CaC3 (Carburo di calcio)

Gas infiammabili O.G.

Automezzi: n. Motomezzi n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Gli impianti antincendio fissi e mobili, nonché tutti gli altri impianti e dispositivi finalizzati alla sicurezza in genere siano costantemente.....

(continua vedi tergo)

Con periodicità semestrale deve produrre certificato di verifica funzionamento impianti relativi alla protezione antincendio (rilavoratori fumo e gas, allarmi, impianti antincendio automatici, semiautomatici e manuali) nonché attestazione di avvenuta manutenzione a cura di ditta qualificata.

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

Mezzi di estinzione incendi:

- 1) Impianti fissi
- 2) Mezzi portatili

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla scadenza a scadenza del 14.03.2004

Taranto, il 14.03.2001

FUNZ. ISTRUTTORE
Ing. Angelo LOMBARDI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Giovanni MIGNONCO

Prot. n.

Mod. 26 V.F.



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
TARANTO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 889 la legge 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1985; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 20.09.1993 e vista l'istanza della Ditta e la perizia giurata presentate dall'interessato in data 08.02.2000

SI RILASCI
AI SENSI ART.4 DEL D.P.R. 37/98

PRATICA N. 28043

Att. n. 66 del D.M. 16/2/1982

A ILVA S.p.a.
(Cognome e nome o ragione sociale)

in TARANTO in Via Appia

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **04 NOVEMBRE 2006**

Azienda, industria o deposito:

AREA "SERVIZI"

n. max unità presenti :506

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

VEDI ALLEGATO COMPOSTO DA N. 5 FOGLI

Automezzi: n. Motomezzi n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Con periodicità semestrale deve produrre certificato di verifica funzionamento impianti relativi alla protezione antincendio (rilavoratori fumo e gas, allarmi, impianti antincendio automatici, semiautomatici e manuali) nonchè attestazione di avvenuta manutenzione a cura di ditta qualificata.

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

Mezzi di estinzione incendi:

- 1) Impianti fissi
- 2) Mezzi portatili

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla scadenza a scadenza del **04.11.. 2006**

Taranto, li 03.11.2000

L./al

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giovanni MICUNCO)